

Semiotica della norma: il caso dei *Mischlinge* nella legislazione nazista

Giuditta Bassano

Università di Roma LUMSA
g.bassano@lumsa.it

Abstract In this contribution, we address a specific aspect of semantic categorisation through the example of a well-known Nazi racial law. We will see how the Nazi law aimed to construct the identity of Jewish people by separating them from Aryan people. In doing so, it created a threshold between Aryans and Jews, where it placed people defined as *Mischlinge*. This will first allow us to observe the relationship between semantic categorisation and differentiation. Secondly, we propose that norms can be understood, in a semiotic sense, as processes with rather precise implications. Indeed, we will speak of normative processes because they are generalising, imply territorialisation and the role played by the threshold concept.

Keywords: norm, category, Nazi legislation, *Mischling*, differentiation

Received 07/06/2023; accepted 17/06/2023.

0. Introduzione

Questo contributo sviluppa alcune considerazioni semiotiche sul concetto di norma, discutendo un caso di categorizzazione giuridica *sui generis*. Attraverso le ricerche storiche di Raul Hilberg, tra i principali studiosi del Terzo Reich, è infatti possibile seguire molto da vicino il «procedimento amministrativo» (Hilberg 1985, trad. it.: 7) con cui la Germania nazista definì la fisionomia giuridica degli Ebrei. Tra il 1933 e il 1936 un insieme di misure sancì legislativamente la cittadinanza del Reich, istituendo che esistessero tre generi di individui: i Tedeschi, gli Ebrei, e i *Mischlinge*, *meticci*. I *Mischlinge* furono ulteriormente suddivisi in *Mischlinge* di primo grado e *Mischlinge* di secondo grado.

Questa tassonomia ebbe delle conseguenze di enorme portata, ridefinendo, come noto, i diritti civili di circa mezzo milione di persone, e fornendo un modello di legislazione antisemita che sarebbe stato seguito da molti altri stati, tra cui quello italiano. Ma fu anche oggetto di una negoziazione in seno al Partito nazista e al ministero dell'Interno, perché, come vedremo, un simile procedimento *normativo* rischiava di sacrificare diverse decine di migliaia di cittadini non abbastanza puri da ricadere sotto la categoria di ariani («Tedeschi»).

L'analisi di questo caso può solo superficialmente interessarci per la sua eccentricità, e dato conto, in termini ovvi, del senso drammatico delle circostanze storiche in cui si colloca, apre a due serie di rilievi più generali, svolti negli ultimi paragrafi.

La prima serie interessa filosoficamente la qualificazione degli enti. Il problema dello stato nazista fu quello di definire qualcuno come *ebreo* quando, negli Anni Trenta «gli ebrei erano quasi completamente emancipati e integrati nella società tedesca» (*Ivi*: 54). In buona sostanza «rompere tutti i legami tra loro e i Tedeschi era un'operazione delle più complesse» (*Ibidem*) e passava per prima cosa attraverso l'edificazione di un principio per poter definire qualcuno come ebreo. Vedremo come la soluzione amministrativa adottata dal Reich interessi da vicino un procedimento differenziale – cioè *sintattico*, *semiotico* – di definizione dell'identità, e non piuttosto, in primo luogo, una qualche qualificazione *semantica* positiva. Il Reich non si preoccupò di sostanziare l'identità ebraica con una serie di attributi, se non per quel tanto che occorreva a distinguerla dall'identità ariana¹.

La seconda serie di considerazioni riguarda la possibilità di trattare la norma come tipo particolare di classificazione, considerando gli effetti normativi come effetti d'insorgenza di un campo discorsivo. Sosterremo cioè che sia conveniente chiamare *norma* un preciso procedimento di costruzione di uno *spazio semiotico* organizzato in *territori* separati da *soglie critiche*. Lo studio del caso servirà in questo senso a mostrare come l'essere tedeschi o l'essere ebrei si configurino nella legge nazista come condizioni sotto cui *si ricade* in virtù dell'attraversamento di una soglia categoriale. Questo fatto verrà messo in rapporto con altri casi di *norme*, secondo le specificità che proponiamo di considerare, e connesso a un certo panorama di questioni semiotiche e filosofiche sulla normatività e i suoi effetti rispetto al linguaggio.

1. Il caso

Raul Hilberg, scomparso nel 2007, è l'autore di una storia monumentale dell'apparato burocratico e legislativo della Germania nazista. Hilberg era viennese ed emigrò negli Stati Uniti un anno dopo l'*Anschluss* del 1938, appena tredicenne. Durante la guerra era tornato in Europa da soldato, e aveva avuto libero accesso agli archivi berlinesi del Reich. Conseguito il dottorato in Diritto Pubblico alla Columbia University, nel 1961 pubblicò un ampliamento della sua tesi dottorale, *The Destruction of the European Jews*. Lo studio fu tradotto in tedesco solo nel 1985, mentre tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta l'autore lavorò in modo indefesso a nuove edizioni aggiornate. In un'intervista televisiva del 1988² Raul Hilberg difende l'impostazione del suo grande libro. Ormai è divenuto uno studioso fondamentale, *The Destruction of the European Jews* è stato tradotto in otto lingue, e Hilberg è comparso tra i protagonisti di *Shoah* di Claude Lanzmann, del 1985. Nell'intervista traspare la ragione per cui *The Destruction of the European Jews* sia stato un libro scomodo³. Hilberg non attribuisce il progetto della Shoah al solo Adolf Hitler, ma anzi si concentra sul peso dell'apparato burocratico della Germania nazista.

Ho sempre creduto che il nazismo fosse una vasta burocrazia. Non si può distruggere un popolo, non è possibile senza ricorrere a tutte le istituzioni di cui

¹ Hilberg sottolinea come la definizione di Ebreo non «si fondasse su criteri razziali, quali il gruppo sanguigno, la curvatura del naso o altre caratteristiche fisiche». L'unico criterio preso in considerazione era «la religione degli ascendenti, non quella dell'individuo» (*Ivi*: 66).

² «Facing Evil» (USA, 90') fu una trasmissione realizzata da Bill Moyers e andata in onda il 28 marzo 1988 sul canale televisivo Channel 26. Era stata registrata in occasione della conferenza «Understanding Evil», tenuta all'*Institute for the Humanities at Salado*, Texas, dal 26 al 28 ottobre del 1987. Il testo delle interviste che costituiscono la trasmissione è disponibile a questo indirizzo: billmoyers.com/content/facing-evil/. Consultato il 16 aprile 2023.

³ Per una storia del processo di attestazione di una memoria collettiva della Shoah (e dei negazionismi che vi sono seguiti), cfr., in ambito semiotico, (Pisanty 2019).

una società dispone. Il solo processo di sradicamento richiedeva le specializzazioni e le competenze dei burocrati di tutti i ceti sociali. [...] Questi burocrati erano molto istruiti. Cito solo tre gruppi: gli avvocati, i soldati e i medici.

E prosegue, sui primi:

I professionisti legali erano ovunque, e dovevano esserlo, perché il processo di distruzione doveva iniziare con manovre ultra-complesse, direi chirurgiche, per assicurarsi che mentre gli ebrei venivano distrutti, la popolazione tedesca fosse protetta. Cosa fare, ad esempio, con un mezzo ebreo? Cosa si fa con un matrimonio misto? Cosa si fa con un contratto tra un ebreo e un non ebreo, o tra una società ebraica e una non ebraica? Come si definisce il termine 'società ebraica'? E chi si suppone abbia risolto questi problemi? I professionisti legali⁴.

Il terzo e il quarto capitolo di *The Destruction of the European Jews* sono dedicati appunto all'apparato legislativo nazista⁵, che nei primissimi anni di potere di Adolf Hitler si sviluppò in seno a un diritto ordinario, cioè in seno a uno Stato ancora fondato su un sistema legislativo e giudiziario democratico. Il partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori si era già organizzato, agli inizi degli anni Trenta, con sezioni giuridiche e politiche specializzate; una di esse si occupava del problema della cittadinanza. Il 6 marzo del 1933, quando Hitler era cancelliere da quasi due mesi, un comitato occulto del ministero dell'Interno lavorò di tutta fretta a un primo progetto di legislazione antiebraica. Il ministero aveva cioè ricevuto l'ordine di redigere un decreto di esclusione degli ebrei dalle funzioni pubbliche. Un'operazione spinosa. Infatti la cittadinanza tedesca era regolata dalla Costituzione di Weimar del 1919, che prevedeva l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, l'assoluta libertà di culto e il suffragio universale. Il primo passo necessario era dunque quello di ridefinire la cittadinanza, restringendo la porzione di cittadini soggetti a pieni diritti.

A questo scopo, occorreva identificare una persona ebrea in senso legislativamente conforme, cioè produrre una differenza in termini di diritti civili. Non fu scelta la strada della confessione religiosa, ma si lavorò all'individuazione di un principio che potesse essere del tutto accettabile in ambito di diritto amministrativo, in materia di diritti civili. Va ricordato che i diritti civili non sono sottoposti a un criterio discrezionale, ma sono di natura universale. La cittadinanza, è, cioè, un diritto universale. Se il principio individuato dalla legge nazista fosse stato solo quello della confessione religiosa, l'azione di definire qualcuno ebreo sarebbe stata discrezionale, senza contare tutti i convertiti, che tra gli Ebrei europei sono sempre stati centinaia di migliaia. In occasione del congresso annuale del partito, a Norimberga, il 13 settembre del 1935, il ministero dell'Interno riuscì a produrre una prima tassonomia. Si decideva che *non* fossero ariane tutte le persone *che avessero uno o più ebrei tra i loro genitori e i loro nonni*⁶. Da questo primo studio di settembre, già due mesi dopo, il 14 novembre 1935, si ricavava una «legge sulla cittadinanza e la difesa del sangue»⁷.

Qui erano definite ebreo:

- tutte le persone che avevano almeno tre nonni ebrei.

⁴ Traduzione mia.

⁵ Una serie di considerazioni in parte convergenti, rispetto al ruolo dell'apparato burocratico del Reich nella realizzazione della Shoah, sono svolte da (Chapoutot 2020) e (Chapoutot, Ingrao 2018).

⁶ (Hilberg 1985, trad. it.: 67).

⁷ Per la prossimità temporale con il congresso del Partito, la legge sarà ricordata, insieme ad altri provvedimenti, come una delle 'leggi di Norimberga', nucleo imprescindibile dell'orientamento politico e giuridico nazista.

- tutte le persone che avevano due nonni ebrei *e inoltre* appartenevano alla comunità religiosa giudaica alla data del 15 settembre 1935 *oppure* erano sposate con un ebreo o un ebra o erano in procinto di farlo.
- tutte le persone che erano nate da un matrimonio in cui uno dei due partner era un ebreo puro o per tre quarti, se il matrimonio era successivo al 15 settembre 1935.
- tutte i figli illegittimi, nati dopo il 31 luglio del 1936, da una relazione in cui uno dei due partner era un ebreo puro o per tre quarti.

Si identificavano poi dei *Michlinge*, cioè dei meticci. Nella formula letterale della legge: «Als Jude gilt auch der von zwei jüdischen Großeltern abstammende jüdische Mischling» cioè «sono considerati come ebrei anche i meticci che discendono da due avi ebrei». Un *Mischling* tuttavia non era sovrapponibile a una persona ebrea, in quanto si definiva come chi:

- avesse due nonni ebrei *ma* a partire dal 15 settembre del 1935 non appartenesse più alla fede giudaica *e* non fosse sposata/o con un ebreo o un ebra, né fosse in procinto di farlo [definito per la prima volta *Mischling* di primo grado, *n.d.a.*].
- chi avesse un solo ebreo tra i propri nonni [definito *Mischling* di secondo grado, *n.d.a.*].⁸

I *Mischlinge* poterono sopravvivere al processo di distruzione, ma non furono esentati dalle conseguenze di molte delle sue fasi intermedie.

1.2. Soglie critiche

A ben guardare, al di là di ogni bizantinismo, tutto l'impianto categoriale si organizza sul criterio del possesso di due avi ebrei. I tre avi, tre nonni ebrei su quattro, sono un elemento sufficiente ad allontanare la speranza di essere riconosciuti come ariani, o di 'tendere' verso questo polo. Un solo avo ebreo, al contrario, colloca un individuo 'dalla parte dei salvati'. Lo vedremo meglio discutendo delle perplessità e delle possibili modifiche della legge avanzate in seno al partito nazista e al ministero dell'Interno, discusse da Raul Hilberg.

Vale tuttavia la pena considerare fin da ora il criterio dei due avi ebrei come *punto di crisi* della categorizzazione; un punto di crisi sintattico e spaziale. Ci ritorneremo più volte.


In un primo senso, infatti, chiunque ricadesse oltre la soglia dei due avi era ebreo. Come detto, il criterio confessionale non era importante: con tre o quattro nonni ebrei, non contava che per esempio si fosse convertiti al cattolicesimo, all'islam, a qualsiasi altra religione, o laici. Si era comunque ebrei⁹.

In un secondo senso, la categoria non compone due poli (ebrei e ariani), ma tre, ovvero tedeschi, Ebrei puri, e *Mischlinge*. Il che mostra molto bene che qualsiasi produzione di una differenza fa entrare in gioco anche un bordo, un confine, una *soglia* che permette di passare da un polo della categoria A (qui, Tedeschi) a un polo della categoria B (qui, Ebrei). La categoria dei *Michlinge* serve, in senso strutturale, a regolare il passaggio da A a B e viceversa. Con tre o quattro avi ebrei si era ebrei senza scampo; con due, dipendeva. Con uno, si era 'salvi' (letteralmente), ma sottoposti comunque a tutta una serie di


⁸ RGBI I, 1333. Le due definizioni di *Michlinge* di primo e secondo grado sono in realtà aggiunte in un regolamento successivo del ministero dell'Interno. (Hilberg 1985, trad. it.: 71).

⁹ E quello che è successo alla famiglia di Ludwig Wittgenstein, che era viennese come quella di Hilberg, ma convertita al protestantesimo (ramo paterno) e al cattolicesimo (ramo materno) da due generazioni.

restrizioni che furono pensate per i *Mischlinge*. Seguendo Hilberg, riassumiamo ulteriormente la forma delle categorie della legge del 1935 (fig.1):



I *Mischlinge*, che nella legge sono definiti dalla formula «als jude», «come ebrei», cioè *alla stregua degli ebrei*, vanno collocati in senso semiotico in una zona di non ebraicità (non B). Una zona che serve appunto a salvare una cospicua parte della popolazione dal ricadere sotto la categoria di «Ebrei». È un problema numerico e politico: quanti Tedeschi (ariani) si possono, o vogliono, sacrificare, tra coloro che sono *meticci*? È un problema naturalmente anche militare, per uno Stato che si prepara a combattere in un programma aggressivo di espansione e di conquista bellica. L'istituzione della zona dei *Mischlinge* mostra in tal senso una certa cautela strategica. Possiamo rappresentare questa situazione con un semplice schema (fig. 2).



1.3. La norma nazista alla prova empirica

La tassonomia si reggeva sull'identità ebraica degli avi. Il che equivaleva a dover disporre di prove lungo un periodo di circa sessanta, novant'anni indietro rispetto al 1935. E come documentare l'ebraismo? La popolazione ebraica non viveva più in ghetti, gli ebrei non formavano cioè cittadinanze uniformi e amministrare da altri. Il nazismo si basò

perciò sui certificati di nascita¹⁰ e sugli albi di registrazione delle comunità israelite. Dalla seconda metà del diciannovesimo secolo esisteva infatti una *Gemeinde* (comunità), organo presente solo in Europa centrale, che servì come punto di riferimento per la vita degli Ebrei tedeschi. Le varie rappresentanze locali della *Gemeinde* durante la Repubblica di Weimar erano diventate società pubbliche e si occupavano di assumere i rabbini e altro personale religioso, costruivano le sinagoghe e ne curavano la manutenzione, e amministravano una serie di istituzioni come giornali, associazioni di carattere sociale, librerie, cliniche e i fondi destinati ad attività di beneficenza. Erano mediate dalle *Gemeinden* anche attività di gruppi giovanili, o di gruppi Sionisti, le scuole ebraiche, le società sportive, le associazioni studentesche, le biblioteche, i musei ebraici, fino a gruppi di canto e di arti visive¹¹. Quindi la *Gemeinde* era uno strumento molto utile per i fini classificatori dell'identità degli ascendenti. Questo tracciamento degli avi era del tutto indipendente dall'autopercezione: si poteva essere per esempio in aperto conflitto con l'ebraismo e le sue istituzioni, persino essere stati espulsi da una comunità, ma avere comunque nonni che in qualche modo (o per il certificato di nascita, o per l'iscrizione alle sezioni della *Gemeinde*, o per altri documenti amministrativi firmati e compilati in vita) erano individuati come tutti e quattro ebrei.

In pochi mesi, a partire dal novembre del 1935, cominciarono a dilagare i ricorsi privati. Si cercava di dimostrare che c'erano avi solo «presunti ebrei», ma in realtà non tali, e nacque una nuova professione, quella dei «genealogisti di fiducia», i *Sippenforscher*, professionisti legali convertitisi a questo specifico servizio.

Hilberg ricorda come per alcuni casi le ricerche genealogiche dovessero risalire perfino ai bisnonni o ai trisnonni, perché, per esempio, gli ufficiali delle SS dovevano certificare un'ascendenza ariana pura dal 1750¹². I *Sippenforscher* offrivano un supporto imprescindibile anche nei casi in cui un cliente cercasse di dimostrare l'esistenza di un avo cristiano. Si poteva dare una situazione nella quale un nonno «presunto ebreo» era solo stato adottato da coniugi israeliti, avendo genitori naturali cristiani.

Il criterio normativo aveva, come già detto, una validità universale, doveva cioè servire per classificare l'intero insieme della popolazione della Germania del 1935. La giurisprudenza amministrativa sui casi dubbi, i ricorsi contro la certificazione di avi ebrei, i regolamenti del ministero della Giustizia – una mole di documenti scrupolosamente sottoposta a vaglio da parte di Raul Hilberg – mostra che tale criterio di validità universale comporta una precisa conseguenza filosofica, del tutto evidente all'atto pratico. Ovvero quella di dover indefessamente 'adattare' le eccezioni alla *norma*, omogeneizzando, neutralizzando le infinite variabilità dei singoli casi per condurli a combaciare con il criterio generale¹³. È emblematica la questione dei figli illegittimi. Come definire l'ascendenza ariana o ebraica di individui di cui non era attestata alcuna paternità? Occorreva stabilire una *norma locale*, che potesse costituire un raccordo con quella generale. Fu adottato un principio basato sull'identità ebraica o tedesca della

¹⁰ Hilberg ricorda che solo a partire dal 1875 le nascite furono registrate dagli uffici di stato civile dello Stato tedesco (*Standesämter*), mentre prima di quella data erano le Chiese a mantenere dei registri anagrafici. Fatto sul quale lo storico osserva: «Ciò portò [le Chiese] a giocare un ruolo amministrativo nell'applicazione delle prime misure del processo di distruzione – compito che esse svolsero in modo rigoroso» (Hilberg 1985, trad. it.: 71).

¹¹ Cfr. «Le comunità ebraiche della Germania d'anteguerra» in *Enciclopedia dell'Olocausto*, encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/jewish-communities-of-prewar-germany. Consultato il 3 aprile 2023.

¹² (Hilberg 1985, trad. it.: 72).

¹³ Già Pierre Bourdieu aveva riflettuto su questo aspetto dell'efficacia del discorso giuridico: «la codificazione introduce chiarezza, prevedibilità e razionalità, facendo scomparire le eccezioni e la vaghezza dei raggruppamenti confusi, imponendo interruzioni nette e confini rigidi» (Bourdieu 1985, trad. it.: 42).

madre. Se la madre era ebrea, si decise secondo un criterio cronologico. Tutti i figli di un'ebrea nati dopo il 1918 erano per convenzione di padre cristiano (quindi i più giovani, i bambini e i ragazzi, il che andrebbe forse di nuovo interpretato alla luce di una certa 'lungimiranza bellica'¹⁴), mentre tutti quelli nati prima del 1918 erano per convenzione di padre ebreo. Hilberg ricorda che il principio era derivato da una teoria nazista, detta *teoria dell'emancipazione*, secondo cui «prima del 1918 gli Ebrei non si mescolavano con i Tedeschi, mentre dopo quella data c'era stata la possibilità che fosse cominciata una corruzione sistematica del popolo tedesco» (Hilberg 1985, trad. it.:73).

Se invece la madre era tedesca, il figlio illegittimo era per convenzione tedesco a sua volta (il che permetteva di non 'perdere', tra i figli illegittimi, tutti i Tedeschi nati prima del 1918, secondo il principio di attribuzione cronologica messo in atto per le donne ebree).

Ma la necessità di indefesso adattamento alla norma, di omogeneizzazione del particolare al generale, è evidente anche rispetto a uno stesso paragrafo del decreto del 1935. Secondo il testo si ricadeva tra i *Mischlinge* solo se si era «mezzi-Ebrei» (due nonni), non sposati con ebrei, e *non di fede giudaica*. Il matrimonio era un istituto giuridico definito – pertanto irrefutabilmente pubblico, e che era altrettanto facile evitare di contrarre. Ma come comportarsi con l'appartenenza al giudaismo?

Hilberg fa riferimento a un processo amministrativo del 1941 sull'assegnazione di un ricorrente alla categoria di Ebreo o di *Mischling*. Il cittadino aveva due avi ebrei, ma non era stato educato nella fede giudaica né era mai stato iscritto nel registro di una sinagoga. Era perciò formalmente un *Mischling* di primo grado. Tuttavia, dopo la maggiore età, lui stesso si era dichiarato ebreo in alcuni documenti e certificati, con lo scopo di ottenere un lavoro. Fu riconosciuto come «Ebreo», poiché egli non aveva mai fatto niente, in seguito, per «rettificare questa immagine». La logica di questo ragionamento ascriveva all'ebraismo chiunque non si fosse preoccupato di non venir identificato come ebreo (*Ivi*: 74).

Attorno alla stessa questione si svolse un processo culminato con una sentenza del *Reichgericht*, la Corte Suprema dell'ordinamento tedesco. Nel 1942 una giovane *Mischlinge* di primo grado rischiava di essere declassata a Ebreo per peculiari circostanze biografiche; l'elemento chiave era stabilire se professasse o meno la religione ebraica.

A suo discapito c'erano diversi elementi. Il padre ebreo aveva fatto sì che ricevesse un'istruzione religiosa giudaica; inoltre, una volta adulta, lei lo aveva accompagnato in sinagoga una volta all'anno per la festa del perdono. Inoltre, per ottenere un lavoro in un organismo comunitario, in un'occasione si era dichiarata di fede giudaica, e infine, alla data del 1938 risultava ancora iscritta al registro di una sinagoga. A suo vantaggio però c'erano altri elementi. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1934, la donna non si era più recata alla sinagoga; e appena aveva saputo di essere ancora iscritta sui libri comunitari aveva chiesto di venirne radiata. Inoltre – e fu questo l'elemento dirimente per far decidere alla Corte che la cittadina *non era Ebreo* – «era dimostrato che avesse resistito alle pressioni del padre» perché prendesse parte alle preghiere e alle benedizioni.


¹⁴ Il che, a ben vedere, offrì un pur piccolo vantaggio alle donne classificate come ebree che si trovarono ad essere incinte nel 1935, e che non erano sposate. Dichiarando che il padre dei loro figli era ignoto, (i) il bambino o la bambina avrebbe avuto una madre ebrea e per convenzione un padre cristiano e (ii) quindi sarebbe stato o stata una *Mischlinge* di primo grado (in quanto impossibilitato/a ad avere congiunti e troppo piccolo/a anche per professare la fede ebraica). Il vantaggio aveva però un varco temporale assai ristretto, al futuro, perché il decreto sulla cittadinanza del 14 novembre 1935 definiva «Ebrei tutti i figli illegittimi nati dopo il 21 luglio 1936 da relazioni extraconiugali di cui uno dei due partner fosse stato Ebreo puro o per tre quarti» (cfr. p. 4, *supra*). In altri termini, a partire da ottobre-novembre del 1935, le cittadine nubili e incinte, classificate come ebree, avrebbero 'trasmesso' la loro identità alle nasciture e ai nascituri.

Perciò «se la donna si era recata alla sinagoga, non era per ragioni di fede, ma unicamente per compiacere suo padre; se aveva chiesto un lavoro a un'associazione comunitaria ebraica, non vi era stata spinta da un sentimento di appartenenza, ma solo da un bisogno economico» (*Ivi*: 75). Molti problemi, infine, erano posti da quei cittadini di razza ariana, cioè con quattro avi «Tedeschi», che praticavano la religione ebraica. Una sentenza della Corte delle Finanze del Reich stabilì che se era comprovato che un ariano apparteneva alla comunità ebraica ed era «inserito nei ranghi degli Ebrei» allora doveva essere trattato «come Ebreo, per tutto il tempo in cui si manteneva saldo nella sua decisione» (*Ivi*: 76) . Qui la corte sembra tentare di attenuare il peso della «convinzione profonda»: si accetta di *declassare* un ariano a ebreo solo se è presente l'aggravante di un coinvolgimento comprovato nella vita religiosa e comunitaria israelita.

Questi esempi mostrano un elemento che sembra caratterizzare qualsiasi soglia di una norma. Ovvero la sua *natura critica*. Una soglia, intesa come *spazio di attraversamento possibile*, come punto di passaggio dal polo A al polo B di una categoria, è per propria natura, logicamente, *instabile*. I criteri di attraversamento che una soglia configura possono essere irrigiditi o sfumati, ma non si può prescindere da una zona problematica, da un *crinale sintattico* che segna la differenza tra il polo A e il polo B.

In un primo senso, dando vita alla categoria dei *Mischlinge* il decreto del 1935 aveva fatto qualcosa di molto delicato, definendo l'esistenza di una «terza razza» (l'espressione è di Hilberg), che in senso amministrativo non era né ebrea né ariana. E che si collocava anche in un'area grigia rispetto alle sanzioni. In particolare, ciò valeva per i *Mischlinge* di primo grado, che non potevano ricoprire incarichi da funzionari, avevano il divieto di sposare una persona di sangue tedesco senza una speciale autorizzazione, erano esclusi dall'insegnamento secondario e dall'università.

In un secondo senso, per le considerazioni che andiamo svolgendo, è ancora più significativo osservare la struttura della classificazione tenendo conto dei *bordi* delle *quattro* categorie configurate: Tedeschi, *Mischlinge* di secondo grado, *Mischlinge* di primo grado, Ebrei (fig. 3).



1.4. Transizioni categoriali


La collocazione in uno dei quattro settori era relativamente mobile. Interessi politici influenzarono fin da subito, come del tutto prevedibile, la determinazione giuridica. Non però come nel caso italiano – dove ebrei con requisiti particolari (per esempio decorati sul campo della Grande guerra, o molto ricchi) venivano *discriminati*, cioè

considerati non ebrei, per merito – bensì con un sistema graduato di liberazioni (*Befreiungen*), su pressione, spesso, di familiari e amici influenti.

Per esempio, spiega Hilberg, si inizia a vedere una risalita dei *Mischlinge* di primo grado a *Mischlinge* di secondo grado, e di alcuni *Mischlinge* di secondo grado a Tedeschi. Oltre ai casi in cui si riusciva a dimostrare un errore genealogico – riabilitando un nonno presunto ebreo, poi risultato cristiano –, era possibile inoltrare una domanda personale ad Adolf Hitler: via preferita da alti funzionari che scoprivano di avere un avo ebreo.

Si avevano perciò «pseudoliberazioni» (*unechte Befreiungen*) o «vere liberazioni» (*echte Befreiungen*), quelle concesse da Hitler in persona (*Ivi*: 77).


Inoltre, il sistema a quattro ‘posizioni’ non piaceva a tutto l’apparato nazista. Dall’autunno del 1935 alcune istanze nel Partito proposero di abolire la terza razza, dichiarando tutti i *Mischlinge* di secondo grado come Tedeschi e tutti quelli di primo grado come Ebrei¹⁵. Si trattava di una proposta tesa a variare la natura delle soglie in gioco, gerarchizzandole. Il punto chiave era, in quest’ottica, il discrimine tra i due poli A (Tedeschi) e B (Ebrei) (Fig. 4).



Il che era chiaramente l’auspicio di un processo di indifferenziazione – il tentativo di rimuovere qualsiasi spazio intermedio, l’esistenza di qualsiasi *soglia*, appunto, tra Tedeschi ed Ebrei (fig. 5). Questa modifica non ebbe mai luogo e la classificazione continuò a basarsi sulle quattro categorie di Tedeschi, *Mischlinge* di secondo grado, *Mischlinge* di primo grado, Ebrei. Se appare rimarchevole che nella legislazione nazista la *soglia* normativa tra i due poli categoriali di ariani ed ebrei sia stata *sostanzializzata* dalla categoria, o meglio dalle due categorie esplicite di *Mischlinge*, l’esistenza logica di una *soglia*, cioè di una zona che rende possibile discriminare qualità categoriali di tipo A e B

¹⁵ Hilberg si sofferma a lungo su come le decisioni del 1935 derivassero dal rapporto Lösener. Bernhard Lösener era il consigliere per la questione ebraica del giovane avvocato Wilhelm Stuckart, Segretario di Stato del Ministero dell’Interno. Ai due giuristi fu assegnato il compito di qualificare giuridicamente gli Ebrei. Il rapporto di Lösener, datato 1 novembre 1935, sosteneva l’utilità di dividere i «mezzi-Ebrei» in due categorie. A suo avviso infatti (i) negare l’esistenza dei meticci avrebbe significato rafforzare il gruppo ebraico, data la pericolosità di questi individui, che avevano in sé caratteristiche ebraiche e caratteristiche germaniche; (ii) l’assimilazione sarebbe stata ingiusta, perché i mezzi-Ebrei emigravano con più difficoltà ed erano assunti meno immediatamente nelle imprese ebraiche; (iii) le forze armate rischiavano di perdere potenzialmente 45.000 uomini, se si fosse cancellata la categoria dei meticci; (iv) il boicottaggio dei mezzi-Ebrei era impossibile perché il popolo tedesco non vi si sarebbe associato, e inoltre molti di essi avevano reso alla patria servizi meritori; senza contare il fatto che un’enorme quantità di Tedeschi aveva congiunti mezzi-Ebrei. Hilberg sottolinea come infine sia stata questa linea burocratica di gestione del problema a prevalere su quella politica del Partito. (*Ivi*: 66-69).

(e che parimenti permette agli enti di transitare dal polo A al polo B, e viceversa) è – sosteniamo – un presupposto formale di qualsiasi processo di categorizzazione.



2. La categorizzazione differenziale

Per questa ragione, il modello tassonomico della legge nazista del 14 novembre del 1935 sembra costituire un perfetto esempio di *classificazione categoriale differenziale*.

Non dovremmo temere di rilevarne la portata generale, considerando i processi di categorizzazione differenziale, processi formali di natura *sintattica*, come complementari a qualsiasi attribuzione di *proprietà semantiche positive* nella qualificazione di un ente.

Nel caso trattato, la definizione semantica è sottomessa a un criterio sintattico: le persone classificate come ebrei devono possedere una combinazione variabile di proprietà (la fede giudaica degli avi, e/o un coniuge ebreo, e/o un genitore ebreo, e/o l'appartenenza alla comunità israelitica come prova di professione della fede ebraica) ma come si è visto queste proprietà sono rilevanti in un processo generale di differenziazione che regola la perdita dei diritti di cittadinanza. L'esito della categorizzazione differenziale è separare i non ariani dagli ariani.

Allargando lo sguardo al discorso giuridico nel suo insieme, risulta che le procedure di categorizzazione attraverso cui esso procede presentano tutte un imprescindibile elemento classificatorio di natura differenziale. Lungi da qualsiasi provocazione, prendiamo per esempio l'articolo 812 del Codice civile italiano, che definisce la distinzione tra i beni mobili e quelli immobili. Come noto, per realizzare un edificio, che è un bene immobile, occorre un'autorizzazione amministrativa. In mancanza di essa, l'edificio è qualificato come abusivo. L'articolo definisce immobili tutti i beni «naturalmente o artificialmente incorporati al suolo»; e definisce «mobili tutti gli altri beni».

Art. 812 Codice civile – Distinzione dei beni. – Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni, e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

Osservando il testo dell'articolo si incontra di nuovo la partecipazione dell'elemento semantico e di quello sintattico. Da principio si elencano una serie di 'membri' che appartengono a pieno diritto al polo A (beni immobili) della categoria: il suolo, le

sorgenti, gli edifici, i mulini etc. Questi membri sono indicati come esemplari che presentano le proprietà semantiche: (i) essere naturalmente incorporati al suolo o (ii) essere artificialmente incorporati al suolo. Ma appena dopo, si qualificano i beni mobili, cioè il polo B della categoria, secondo un principio differenziale assoluto e negativo. Appartengono a B tutti gli enti che non appartengono ad A. Inoltre, questo caso mostra di nuovo la presenza logica necessaria di una *soglia* che discrimini tra polo A e polo B della categoria. Si nota facilmente che la divisione in beni mobili e immobili prescinde da qualunque *tratto semantico temporale*, non ci sono cioè elementi espliciti per descrivere delle possibili trasformazioni tra un bene immobile e un bene mobile. Non dovrà sorprendere allora che esista un'abbondante giurisprudenza amministrativa, penale e della Corte di Cassazione¹⁶, relativa agli abusi edilizi che interessano camper e roulotte. Se in astratto una roulotte è un bene mobile, perché non «è incorporata al suolo» né in modo artificiale né in modo naturale, questo tipo di veicoli può *transitare temporalmente* dal polo categoriale dei beni mobili a quello dei beni immobili, e viceversa. Una roulotte può infatti essere privata delle ruote; le ruote in un secondo momento possono essere rimontate, ma senza che il veicolo venga spostato da un certo luogo; inoltre, una roulotte può essere dotata di allacci alle forniture della rete idrica, elettrica, fognaria, etc. Un altro caso esaustivo è fornito dalla qualificazione del demanio. Semplificando un po', il demanio pubblico è l'insieme dei beni dello Stato che non possono essere trasferiti a terzi, non possono cioè essere venduti.

Art. 822 Codice civile – Demanio pubblico – Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i *porti*; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

L'articolo del Codice civile sembra procedere attraverso un principio semantico puro. La categoria di beni demaniali viene descritta attraverso l'elenco, potenzialmente completo, dei membri che la compongono. Se non fosse che un criterio differenziale interviene all'atto pratico, quando cioè si devono individuare concretamente le singole aree inalienabili. L'articolo infatti non qualifica in alcun modo positivo la *determinazione spaziale* dei membri della categoria. Così, per esempio è molto comune imbattersi in decisioni giurisprudenziali che devono stabilire la parte inalienabile di un porto. Dove inizia, e dove finisce, un porto? Per che estensione acquatica va individuato? Le banchine sono escluse o incluse nell'area portuale inalienabile? È un classico esempio di vaghezza quineina¹⁷. Davanti a problemi di questo genere, è proprio un criterio differenziale a divenire rilevante. Infatti, un porto non si individua che *per differenza con ciò che lo circonda* – che è solitamente privato, e che teoricamente lo delimita. Oppure, al contrario, un porto si definisce riconoscendo una certa porzione di spazio *che non è più*

¹⁶ Cassazione pen. sez. III, del 24 gennaio 2014 n. 3572; cfr. anche il DPR del 6 giugno 2001 n. 380 e il Testo unico in materia di edilizia (DPR 380 del 2001).

¹⁷ «Di solito un termine generale vero di oggetti fisici sarà vago in due modi: relativamente ai vari confini di tutti i suoi oggetti e all'inclusione o esclusione di oggetti marginali. Così prendiamo il termine generale 'montagna': esso è vago in relazione alla quantità di terreno da attribuire a ciò che è indiscutibilmente una montagna, ed è vago in relazione a quali alture minori debbano in qualche modo essere considerate montagne» (Quine 1960, trad. it.: 158).

alienabile in quanto è usato «per destinazioni portuali»¹⁸, e quindi va riconosciuto parte del demanio. Anche qui, cioè, interviene una soglia critica (non più di tipo temporale, come per il caso dei veicoli quali una roulotte, ma di tipo spaziale). Di caso in caso, sarà necessario ricondurre alla classificazione generale singole aree e zone, giudicando se determinate porzioni di esse (banchine, magazzini e capannoni, aree industriali limitrofe, spazi marini) *ricadono* sotto la categoria dei beni appartenenti al demanio pubblico o *ricadono* sotto quella dei beni alienabili.

Al di fuori del discorso giuridico, generalizzando ancora, si potrebbe discutere a lungo sulla rilevanza dell'elemento formale e sintattico, come detto, quale presupposto logico imprescindibile per qualsiasi categorizzazione. Una disciplina come la semiotica può probabilmente offrire il proprio contributo a una riflessione filosofica sulla lingua e sui linguaggi proprio per una presa di posizione forte rispetto alla natura sintattica dei processi di categorizzazione¹⁹. Sulla scorta del sussurismo e degli studi di Louis T. Hjelmslev, la semiotica si interessa delle logiche del senso intese fundamentalmente come relazioni sintattiche, differenziali, e negative di cui i relati, concepiti secondo qualità semantiche, attributive, positive, sono meri risultati. Si tratta senza dubbio di una posizione che non si può pretendere sia condivisa all'interno dell'ampio campo degli studi filosofici sul linguaggio. Nondimeno vale la pena tenere presente che un'interrogazione filosofica sulla qualificazione degli enti sarà tanto più rigorosa e empiricamente comprovata quanto più terrà conto del rapporto tra il semantico e il sintattico, ossia del legame tra qualsiasi definizione positiva e il suo correlato differenziale. Ci si può chiedere che cosa definisca un individuo come un gatto, una virtù morale come il coraggio, un campo di pratiche socio-culturali come quelle mediche, eccetera. Giungerà sempre un momento in cui l'analisi logica e le considerazioni filosofiche dovranno tenere conto di ciò che un gatto non è, parlando di leoni o di cani, del vizio morale della vigliaccheria come opposto al coraggio, della differenza tra la medicina occidentale e quella non occidentale. In questo senso, il discorso giuridico è solo un luogo particolarmente esplicito di esercizio incessante di qualificazione degli enti.

3. Il procedimento normativo

C'è tuttavia ancora un altro punto da trattare, perché il caso della legislazione nazista pare interrogare dei generi di fenomeni che vorremmo definire *normativi* in un senso piuttosto specifico. Se l'elemento differenziale entra necessariamente in gioco in una categorizzazione di qualsiasi genere, non tutte le categorie sono normative. Ciò di cui si è discusso sembra presentare una serie di aspetti ulteriori.

In primo luogo quello di un'organizzazione esplicita e generalizzante, da cui risultano almeno due spazi, cioè due *territori*²⁰ e una soglia²¹.

¹⁸ Sent. Cass. n. 15846, 19 luglio 2011.

¹⁹ Si fa riferimento, tra molte possibili formulazioni esemplari, a quella di Emilio Garroni: «lo scopo di una teoria linguistica sarà quello di fondare la possibilità di costruzione di modelli formali arbitrari [...] tali da permettere l'analisi di 'ogni' processo semiotico, comunque si presenti [...]. Chiariamo però che la dizione 'ogni processo' significa semplicemente questo: che la teoria generalissima e modelli possibili non dipendano materialmente – anche se necessariamente la suppongono – da una determinata esperienza linguistica, ma in riferimento a tale esperienza stabiliscono le condizioni formali [...] per cui essa e molte altre esperienze determinate sono analizzabili. Così il modello ottenuto sarà detto correttamente non più linguistico, ma più in generale semiotico» (Garroni 1972: 166-167).

²⁰ Nel suo importante corso al Collège de France sulla vita comune, nel 1976, Roland Barthes proponeva di considerare il legame assai stretto tra la nozione di regola e quella di territorio: «si può in effetti considerare, metonimicamente, ogni sistema di regole come un territorio: sia inteso in senso temporale

In secondo luogo, una categorizzazione virtualmente sempre *ricorsiva*. La soglia così costituita sembra infatti sempre disponibile a riconfigurarsi in un nuovo territorio, dilatandosi eventualmente in altri sottospazi. Che è quello che abbiamo visto discutendo delle due diverse condizioni di *Michlinge*. Né d'altra parte sarebbe stato in linea teorica improbabile immaginare l'istituzione di una terza, o di una quarta sottocategoria (*Michlinge* di terzo grado, o di quarto grado, etc).

Infine, una categorizzazione dove *lo spazio di circolazione possibile* tra due poli categoriali è organizzato da delle *resistenze che intercorrono tra di essi*. Con Lotman, si potrebbe forse dire che quella che vogliamo chiamare *norma* funziona «ossificando» (Lotman, Uspenskij 1975: 81) le zone di una categorizzazione differenziale. La soglia che differenzia i territori può essere porosa, cioè facile da attraversare, come nel caso del principio discrezionale delle leggi razziali italiane, per il quale basta avere dei meriti per essere «discriminati». Oppure più impermeabile, come nel caso dei criteri per passare dalla zona dei *Mischlinge* di primo grado a quella dei *Mischlinge* di secondo grado.

Così intesa, una *norma* inerisce a una categorizzazione differenziale, ma ha inoltre un legame privilegiato con lo spazio, una propria, potremmo dire, 'diagrammabilità spaziale' in senso deleziano²². Inoltre prescinde dal discorso giuridico come ambito esclusivo e anche dal novero delle definizioni verbali.

È chiaro che questa proposta si discosta da numerose ricerche classiche che hanno per oggetto la definizione dei processi 'regolati' o 'normativi'. Vanno ricordate almeno le considerazioni di Wittgenstein²³ sulla «regola» e le «regolarità» rispetto ai giochi linguistici – riflessioni che discutono sia i processi di apprendimento delle norme applicative del linguaggio sia la natura locale o generalizzabile della loro esecuzione – e i contributi di Hjelmslev sul concetto di «norma», posta a mediare tra la forma oppositiva e negativa dello «schema» linguistico e la forma positiva dell'«uso»²⁴.

Anche Benveniste ha riflettuto sulla normatività, ricordando la parentela etimologica dei lessemi «re» e «regola».

Si interpreterà allo stesso modo l'aggettivo *rectus* come «dritto come questa linea tracciata». Nozione materiale e anche morale: la retta rappresenta la norma, *regula* è lo strumento per tracciare la retta che fissa la regola. [...] Bisogna partire da questa nozione del tutto materiale all'origine, ma pronta a svilupparsi in senso morale, per capire bene la formazione di *rex* e del verbo *regere*. Questa duplice nozione è presente nell'importante espressione *regere fines*, atto preliminare della costruzione, atto religioso. È l'operazione che compie il grande sacerdote per la costruzione di un tempio o di una città e che consiste nell'indicare sul terreno lo spazio consacrato. Operazione di cui è evidente il carattere magico: si tratta di delimitare l'interno e l'esterno, il regno del sacro e il regno del profano, il territorio nazionale e il territorio straniero. (Benveniste 1969, trad. it.: 42).

(timing) che in senso gestuale (condotte)», (Barthes 2002: 162), *traduzione mia*. Non si può trascurare peraltro il concetto di «territorializzazione» in (Deleuze, Guattari 1980, trad. it.: 256-277).

²¹ Per uno studio di area semiotica sul concetto di soglia per molti aspetti convergente con le tesi sostenute qui cfr. (Cervelli 2020).

²² Cfr. (Deleuze, Guattari, 1980); (Fabbri 2015).

²³ (Wittgenstein 1953, 1958).

²⁴ (Hjelmslev 1981, trad. it: 117): «la norma è il sistema valutativo di un gruppo sociale, di un universo di discorso; senza di essa non c'è uso, essa costituisce i limiti teorici di un sistema culturale e la condizione sostanziale di interpretazione dello schema». Barthes sembra fare riferimento alla concezione hjelmsleviana quando, in *Comment vivre ensemble*, scrive che la norma è «il comune, la comunità», (Barthes 2002: 133).

Secondo Benveniste, la «norma» è realizzata dalla «regola», ed è un atto di delimitazione dal carattere magico. Si tratta di un aspetto della definizione di Benveniste che Bourdieu recupera per parlare di una norma che «consacra» (Bourdieu, 1986: 89) gli enunciati giuridici. L'idea che proponiamo si apparenta a questa concezione in quanto condivide con essa un carattere specificamente spaziale. Tuttavia la norma di cui si cerca di discutere non agisce mai su un singolo confine ma almeno su due – quelli che delimitano due territori rispetto a una soglia, e inoltre sembra avere una portata più generale di quella delle pratiche rituali. Per ciò che attiene alla non pertinenza esclusiva della norma di cui trattiamo al discorso giuridico, sembra utile distinguere norma e «prescrizione» legale.

La legge è un concetto esteso: se diciamo che ci siamo addentrati, pur occasionalmente, nella legislazione nazista, stiamo intendendo che abbiamo discusso dei testi scritti con effetti giuridici, cioè con effetti *prescrittivi* di tipo «condizionale», nella formula: «se...allora»²⁵. Infine, si può mettere in luce anche una differenza chiara con i concetti di «consuetudine», o condotta, altrettanto discussi in ambito linguistico, filosofico, semiotico. Una trattazione estesa si trova per esempio in Eugenio Coseriu, che indica la «consuetudine» come regola implicita. Una regola blanda, differente per permanenza e generalizzabilità da una norma, e concretamente messa in atto da un'abitudine²⁶.

Fatti questi chiarimenti, il miglior modo di concepire una norma come discussa in questo articolo è forse quello di intenderla quale strategia che inerisce a processi semiotici di differenziazione di tipo socio-politico. Si può pensare per questo a un altro caso in cui una *norma* si esprime, ora, organizzando concretamente uno spazio fisico: ovvero il confine tra Berlino Est e Berlino Ovest.

Come noto, il muro di Berlino è stato eretto su decisione del Consiglio dei ministri della DDR nel 1961. Il provvedimento e il passaggio alla fase operativa furono repentini, una misura estrema per arginare l'emorragia di cittadini che si trasferivano a Berlino Ovest. Il muro fu giustificato secondo l'esigenza di istituire una frontiera nazionale; la DDR non chiarì che ai propri cittadini sarebbe stato interdetto l'attraversamento in uscita. All'alba di domenica 13 agosto 1961 le forze armate della DDR e un buon numero di volontari cominciarono a collocare sbarramenti provvisori con reti di filo spinato lungo una linea a zig zag, tra Treptow a sud e Pankow a nord (entrambi quartieri 'del lato Est'). L'aspetto su cui riflettere con attenzione è l'insieme dei passi esecutivi.

Per prima cosa, una norma deve *cadere* da qualche parte – una norma realizza sempre una segmentazione, un *taglio arbitrario* – qui, di certe aree fisiche di uno spazio urbano. La linea di sbarramento tagliò per esempio in due Bernauer Straße, che era nel distretto di Wedding, e che *ricade* a Ovest, ma solo per la fila dei palazzi del lato nord della strada e per i marciapiedi annessi. Gli edifici a sud della via *ricadevano* nel distretto di Mitte, inglobato da Berlino Est, e corrisposero in modo esatto alle fortificazioni previste dalla DDR. Per questo motivo, gli ingressi dei palazzi del lato sud, che erano con ogni ovvietà collocati su Bernauer Straße, furono murati insieme alle finestre del piano terra. Per chi viveva in quelle case l'accesso fu possibile solo dalle porte dei cortili interni, che ora *ricadevano* entro il perimetro sovietico.

Entro la fine dell'estate gli abitanti di tutti gli i numeri civici di Bernauer Straße lato sud furono sfrattati e trasferiti, e il filo spinato scomparve per lasciare spazio a un muro di cemento fortificato. Dalla parte ciclabile della via fu divelta la pavimentazione, per un

²⁵ Si può ricorrere a una formula di (Niklas Luhmann 2011): «a differenza dei programmi di scopo, che in base a determinati effetti scelgono i mezzi appropriati, le regole giuridiche di decisione assumono ora la forma di un puro programma condizionale: qualora siano soddisfatte determinate condizioni, si deve o si può agire in un determinato modo», Donna 2020: 137.

²⁶ Cfr. le riflessioni di Migliore in (Coseriu 2021) e (Lorusso 2018).

ampliamento e una riorganizzazione della *soglia* tra le due parti della città. Le fotografie successive al 1962 mostrano la versione definitiva della cosiddetta «Todeszone», la *zona della morte*, nome attribuito dai berlinesi alla terra di nessuno di oltre sei metri di diametro tra il muro, sul lato Est, e il muro ‘rialzato’ sul lato Ovest, alto tre metri e mezzo. All’interno di quest’area prendevano posto una fila di torri di controllo, un fosso, una linea di rete elettrificata collegata a un allarme, un percorso asfaltato per i giri di vedetta con automobili della polizia, una serie di casotti di guardiania. In ogni caso, nonostante tutte le misure, quattromila persone riuscirono ad attraversare clandestinamente il muro, soprattutto nel primo decennio. Almeno 140 morirono nell’atto di scappare²⁷. Una simile segmentazione arbitraria aveva infatti separato famiglie, amici, comunità – il *Mauermuseum* riporta i casi di alcune persone che si calarono a Ovest dalle finestre delle loro case situate sul confine, appena prima che queste venissero murate. Più di un migliaio di guardie di frontiera sovietiche, dopo ripetute richieste di assegnazione a questo compito, disertò scappando a Ovest.

La natura fisica della soglia, in questo caso, non inficia la sua costitutiva natura *critica* in senso logico. Dato che, come già detto, una soglia è proprio lo spazio imprescindibile della separazione tra due territori, cioè il luogo che rende possibile la qualificazione dell’uno e dell’altro come differenti, la sua esistenza si traduce anche, almeno virtualmente, nel luogo di transito possibile tra i due. È in questo senso che non deve sorprendere il fatto che i sorveglianti del muro fossero i *più idonei* all’attraversamento. Inoltre, la soglia è critica anche nel senso che è una zona *neutra*. La normatività che organizza tutta l’articolazione semiotica di una norma qui è instabile – poiché la soglia è al tempo una somma dei due territori che divide e una zona che non appartiene né all’uno né all’altro. Nella pratica, questo si riscontra nel fatto che nei lunghi anni in cui il regime del muro ha avuto corso poté costituirsi tutta una complessa casistica di fuggiaschi salvati, fuggiaschi nascosti, fuggiaschi respinti, e fuggiaschi arrestati su entrambi i bordi della soglia del muro – cioè all’inizio o alla fine dell’atto di attraversarlo. Infine, l’aspetto della soglia come *resistente all’attraversamento* – quando soglia di una configurazione normativa, è qui autoevidente. Le misure sempre più rigide adottate dalla polizia sovietica trasformarono la soglia stessa lungo i decenni. Se è celebre la foto del soldato sovietico Conrad Schumann²⁸, che semplicemente, il 16 agosto 1961, scavalcò con un salto il filo spinato che aveva contribuito a stendere, rifugiandosi a Berlino Ovest, dagli anni Settanta agli anni Ottanta la terra di nessuno del muro si costituì piuttosto come dispositivo di dissuasione, controllo e spionaggio multidimensionale.

4. Conclusioni

Sembra il caso di chiudere queste considerazioni con qualche altra nota. Il fatto che nel caso del muro di Berlino un procedimento normativo interessi uno spazio fisico non deve confondere: anche il caso della legislazione nazista sui *Mischlinge*, prescindendo, almeno in linea teorica, da qualsiasi riferimento spaziale concreto, è quello che abbiamo proposto di chiamare una norma. Inoltre, se una norma può essere intesa come strategia che inerisce a processi semiotici di differenziazione discorsiva, in particolare di natura socio-politica, una norma potrà essere sempre strumentale a discriminazioni e

²⁷ Nei primi anni furono scavati almeno sette tunnel sotterranei; diverse centinaia di persone sono passate a Berlino Ovest attraverso questi cunicoli. Cfr. www.chronik-der-mauer.de/en/. Consultato il 3 aprile 2023.

²⁸ La vicenda è documentata estesamente sul sito del Berlin Wall Memorial, <https://berliner-mauer.mobi/sprung-ueber-den-stacheldraht.html?&L=1&number=12&cHash=3f7473c150cb40d2cc8fdbae15897dc>. Consultato il 3 maggio 2023.

operazioni identitarie di qualsiasi tipo. Per esempio, nel caso delle organizzazioni castali, sul modello di quella indiana, una norma fonda un sistema gerarchico complesso e stratificato, costituendone l'unità strutturante. Una norma può inoltre servire da base per qualsiasi processo di scarto²⁹, come di fatto avvenne nel caso della legislazione nazista, che precedette di qualche anno la segregazione e la deportazione della popolazione ebraica. Ancora, una norma può funzionare come organizzazione difensiva rispetto a un'identità collettiva – valgono qui tutti i celebri lavori di Jurij Lotman sull'identità culturale come costruzione semiotica spaziale, che si determina a partire da un'opposizione tra un interno (un noi) e un esterno (l'Altro, nelle sue molteplici forme)³⁰. Infine, vale l'esempio dei decreti italiani del 2020 in epoca Covid. Basta ricordare il Dpcm che per determinò, *normativamente*, la separazione tra attività commerciali «strategiche» e servizi «essenziali» da attività commerciali non strategiche e servizi non essenziali. In quel frangente si è assistito a un fenomeno normativo di tipo igienico che presentava tuttavia in piena regola le caratteristiche di cui stiamo discutendo. Un *taglio arbitrario* ha fatto ricadere la vendita di fiori tra le attività strategiche, le librerie tra i beni non essenziali. I successivi Dpcm hanno ridefinito le *soglie* tra i poli categoriali della prima norma.

C'è infine un carattere attivo ed esplicito nelle operazioni *normative*, la definizione di un campo onnicomprensivo, che va considerato a confronto con molti processi differenziali di tipo *graduale*. Si possono cioè considerare molte forme di regolazione come flussi³¹ che producono allontanamenti e avvicinamenti *tensivi*³² a delle soglie – vale per l'idea deleuziana di «divenire animale»³³, ma vale anche i processi di emarginazione, e al contrario, conquista del successo, nelle società occidentali, dove si diviene esclusi o al contrario celebri e affermati, attraverso derive o progressi scalari.

Rispetto a queste grandi forme parallele di 'sviluppi regolativi', le norme dovrebbero a nostro avviso essere qualificate come fenomeni differenziali basati sulla *costruzione di un campo* discorsivo con le caratteristiche che abbiamo discusso.

L'esempio della legislazione nazista sembrava un'occorrenza quasi didascalica della concezione filosofica della differenza e di ciò che essa implica: ovvero il fatto che il senso funziona anche attraverso il possibile l'istituirsi di *norme*, e il potere può sempre avvalersi di questo meccanismo. Le norme possono essere asservite al potere, ma non è il potere che le genera. D'altra parte, se vogliamo studiare il potere, sembra cruciale farlo dotandoci di modelli filosoficamente adeguati in senso relazionale e di una buona teoria delle soglie.

²⁹ Cfr. (Cuozzo 2012).

³⁰ Cfr. Lotman, Uspenskij, *op. cit.*

³¹ Cfr. l'ottimo saggio di Emeric Nicolas, 2019, dove si discute il concetto di «flusso normativo».

³² Cfr. Fontanille 2008.

³³ Deleuze, Guattari, *op. cit.*

Bibliografia

- Barthes, Roland (2002), *Comment vivre ensemble. Cours et séminaires au Collège de France (1976-1977)*, Paris, Seuil.
- Benveniste, Émile, (1969), *Le vocabulaire des institutions indo-européennes II. Pouvoir, droit, religion*, Paris, Minuit (*Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee II. Potere, diritto, religione*, a cura di M. Liborio, Torino, Einaudi, 2001).
- Bourdieu, Pierre, (1986), «La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique» in *Actes della recherche en sciences sociales*, 64-1, pp. 3-19 (*La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico*, a cura di C. Rinaldi, Roma, Armando Editore, 2017).
- Cervelli, Pierluigi (2020), *La frontiera interna. Il problema dell'altro, dal fascismo alle migrazioni internazionali*, Bologna, Esculapio.
- Chapoutot, Johann, (2020), *Libres d'obéir: le management du nazisme à aujourd'hui*, Paris, Gallimard (*Nazismo e management: Liberi di obbedire*, trad. it. di D. Sacchi, Torino, Einaudi 2021).
- Chapoutot, Johann, Ingrao, Christian (2018), *Hitler*, Paris, PUF (*Hitler*, trad. it. di L. Falaschi, Roma-Bari, Laterza 2021).
- Cuozzo, Gianluca (2012), *Resti del senso. Ripensare il mondo a partire dai rifiuti*, Roma, Aracne.
- Deleuze, Gilles, Guattari, Felix (1980), *Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2*, Paris, Minuit (*Millepiani. Capitalismo e schizofrenia*, a cura di P. Vignola, Napoli-Salerno, Orthotes).
- Donna, Diego (2020) *Dispersione, ordine, distanza. L'illuminismo di Foucault, Lubmann, Blumenberg*, Macerata, Quodlibet.
- Fabbri, Paolo (2015), «Diagrammi in filosofia: G. Deleuze e la semiotica “pura”», in *Carte semiotiche*, Annali 2, pp. 27-35.
- Fontanille, Jacques (2008), *Pratiques sémiotiques*, Paris, PUF (*Pratiche semiotiche*, trad. it. di P. Basso, G. Festi, M. Greco, G. Tore, Pisa, ETS, 2010).
- Garroni, Emilio (1972), *Progetto di semiotica*, Bari, Laterza.
- Hilberg, Raul ([1961] 1985, 3rd ed.), *The Destruction of the European Jews*, New York, Holmes & Meier (*La distruzione degli ebrei d'Europa*, trad. it. di F. Sessi, Torino, Einaudi, 2007).
- Hjelmslev, Louis T. (1991), *Saggi linguistici (2 voll)*, a cura di R. Galassi, Milano, Unicopli.
- Lorusso, Anna Maria (2018), «Per una semiotica delle soggettività collettive», in *Rivista italiana di filosofia del linguaggio*, pp. 89-100.
- Lotman, Jurij, Uspenskij, Boris (1975), *Tipologia della cultura*, Milano, Bompiani.
- Luhmann, Niklas (2011), *Einführung in die Systemtheorie*, Berlin, Carl Auer (*Introduzione alla teoria dei sistemi*, trad. it. di F. Magnolo, S. Pelloni, Lecce, Pensa MultiMedia 2018).
- Migliore, Tiziana (2021), *Postfazione. Modernità di un classico. Coseriu per una semiotica delle norme*, in Coseriu, Eugenio, *Sistema, norma, parola*, Urbino, CISS, pp. 125-139.

Nicolas, Emeric (2019), *Le flux bruissant de la Norme*, in Guittard, Jacqueline, Nicolas, Emeric, dir. par., *Barthes face à la norme*, Paris, Mare&Martin, pp. 117-139.

Pisanty, Valentina (2019), *I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe*, Milano, Bompiani.

Quine, Wilard v. O (1960), *Word and Object*, Cambridge, MIT (*Parola e oggetto*, a cura di F. Mondadori, Milano, Il Saggiatore, 2008).

Wittgenstein, Ludwig (1953), *Philosophische Untersuchungen*, Oxford, Blackwell (*Ricerche filosofiche*, a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi 1967).

Wittgenstein, Ludwig (1958), *The Blue and Brown Books*, Oxford, Blackwell (*Libro blu e libro marrone*, a cura di A. G. Conte, Torino, Einaudi, 1983).